


CAPITOLO III


LE STATISTICHE

Questo Ufficio, alla data del 30.06.2009, ha gestito 855 collaboratori di giustizia e 78 testimoni. I dati, paragonati con quelli del semestre precedente, evidenziano che la popolazione protetta risulta aumentata di 22 unità per i collaboratori e di 5 per i testimoni.



Per quanto concerne i **familiari** delle persone sotto protezione, nel periodo in esame, risultano presenti nel circuito tutorio 3088 congiunti di collaboratori e 283 di testimoni. Anche questi coefficienti sono in crescita, poiché nel secondo semestre del 2008 i familiari dei collaboratori erano 3054 e quelli dei testimoni 243.


Il totale della **popolazione protetta** ammonta quindi a 4304 unità, dato in crescita rispetto al semestre precedente il cui totale complessivo era di 4203 soggetti sotto tutela.




Dal punto di vista della **distribuzione geografica** si rileva che 247 collaboratori appartengono all'area geocriminale della Mafia; 318 alla Camorra; 95 alla 'ndrangheta ed alla Sacra Corona Unita; 100 ad altre organizzazioni criminali.

Il confronto tra queste cifre con quelle relative al semestre precedente denota un ulteriore incremento degli esponenti di Mafia e Camorra, la riduzione del numero degli appartenenti alla 'ndrangheta e ad altre organizzazioni criminali ed infine la stabilità del numero degli affiliati alla

Sacra Corona Unita (al 31.12.08 risultavano 239 esponenti della Mafia, 294 della Camorra, 101 della ‘ndrangheta, 95 della Sacra Corona Unita e 104 di altre organizzazioni).



Analogamente, per quanto concerne i testimoni, si rileva che 13 hanno riferito su fatti di Mafia; 29 sulla Camorra; 19 sulla ‘ndrangheta; 5 sulla Sacra Corona Unita e 12 su altre organizzazioni.



La sovrapposizione di questi dati con quelli del semestre precedente rivela un incremento del numero dei testimoni che ha riferito su fatti di Mafia, Camorra e Sacra Corona Unita; è rimasto stabile il numero dei testimoni sulla ‘ndrangheta ed infine è diminuito

il numero dei testimoni contro altre organizzazioni (al 31.12.08 risultavano 26 testimoni di Camorra, 11 di Mafia, 19 della ‘ndrangheta, 3 della Sacra Corona Unita e 14 di altre organizzazioni).

Come nel semestre precedente si può osservare che la maggior parte dei collaboratori appartiene alla Camorra ed al secondo posto si attesta la Mafia; parimenti la maggior parte dei testimoni riferisce su fatti di Camorra, ma al secondo posto, quale organizzazione criminale dominante, si colloca la ‘ndrangheta.


Degli 855 collaboratori di giustizia 41 sono **donne**, una in più rispetto al semestre precedente: di queste, 13 appartengono alla Camorra; 5 alla Mafia; 4 alla ‘ndrangheta; 9 alla Sacra Corona Unita e 10 ad altre organizzazioni criminali.

Distinzione per sesso al 30/06/2009

	Collaboratori		Testimoni	
	M	F	M	F
Mafia	242	5	11	2
Camorra	305	13	20	9
Ndr	91	4	13	6
S.C.U.	86	9	5	0
Altre	90	10	6	6
Tot.	814	41	55	23
Familiari	1248	1840	122	161


Si contano 23 donne testimoni, due in meno rispetto al secondo semestre 2008, così suddivise: 9 hanno riferito su fatti di Camorra; 2 sulla Mafia; 6 sulla 'ndrangheta ed altrettante organizzazioni criminali. Non si riscontrano testimoni sulla Sacra Corona Unita.

Suddividendo la popolazione protetta per **fasce d'età** si osserva che la maggior parte dei collaboratori è concentrata nella fascia compresa tra i 40 e i 60 anni, con 480 unità; seguono quelli tra 26 e 40 anni, con 328 unità; 40 collaboratori hanno più di 60 anni; 7 sono compresi nella fascia tra i 19 ed 25 anni.



Anche per i testimoni la maggioranza, con 44 elementi, ha un'età compresa tra 40 e 60 anni; 21 testimoni rientrano nella fascia dai 26 ai 40

anni; 6 ne hanno più di 60; altrettanti sono compresi nella fascia che va dai 19 ai 25 anni ed infine un solo testimone è minorenne.




Per quanto concerne i familiari di collaboratori e testimoni le proporzioni assumono contorni completamente diversi: 1254 familiari di collaboratori hanno un'età inferiore a 18 anni; 408 tra i 19 ed i 25 anni; 741 tra i 26 ed i 40 anni; 529 tra i 40 ed i 60 anni; 156 superano i 60 anni.

Analogamente 115 familiari di testimoni sono minorenni; 34 hanno un'età compresa tra i 19 ed i 25 anni; 71 tra i 26 ed i 40 anni; 41 tra i 40 ed i 60 anni; 22 superano i 60 anni.

Per quanto concerne lo **stato civile**, si osserva che nella popolazione protetta predomina il vincolo del matrimonio. Infatti su 855 collaboratori

559 sono coniugati, 122 celibi o nubili, 99 convivono, 53 sono separati, 18 divorziati e 4 sono vedovi.



Invece per i 78 testimoni lo stato civile risulta: 51 sposati; 10 celibi o nubili; 6 sono separati; 1 divorziato e 5 vedovi.

Da ultimo, un utile elemento per un'analisi complessiva delle organizzazioni criminali nel nostro Paese è costituito dalla presenza di **cittadini di Stati esteri** nel sistema della protezione.

Tutti gli stranieri cui è attualmente applicato il programma di protezione hanno reso dichiarazioni ad Autorità giudiziarie Italiane che hanno avanzato la relativa proposta. Anche se sono state già attivate aperture bilaterali con alcuni paesi stranieri, finalizzate ad un eventuale

“interscambio”, al momento la normativa non prevede alcun accordo in tal senso.

Alla data del 30.06.2009 risultano gestiti da questo Servizio 36 collaboratori e 7 testimoni, complessivamente 2 unità in più rispetto al secondo semestre del 2008.

Di questi, 12 risultano affiliati alla Camorra; 6 alla ‘ndrangheta; 4 alla Mafia; 3 alla Sacra Corona Unita; 4 al terrorismo eversivo; 9 alla criminalità comune ed infine 5 appartengono ad altre organizzazioni criminali.

Quanto alle zone geografiche di provenienza, si rileva che la maggior parte dei cittadini stranieri proviene dai paesi dell’Europa dell’est con 5 elementi dalla Romania, 3 dalla Polonia e dall’Albania, 1 rispettivamente dalla Repubblica Ceca, dall’Ucraina e dalla Macedonia. A questi si aggiungono i 4 cittadini provenienti dal resto d’Europa (2 dal Belgio e 1 rispettivamente da Spagna e Svizzera). Un’altra importante area geografica di provenienza è l’Africa con 6 cittadini della Tunisia, 3 del Marocco e 1 rispettivamente da Algeria, Nigeria, Ghana, Libia e Costa d’Avorio. Il Sudamerica è presente con 2 cittadini dell’Argentina e della Colombia e 1 del Venezuela. L’Asia è rappresentata da 3 cittadini cinesi e 2 pakistani. Infine, per completare il quadro, si segnala la presenza di un cittadino canadese.

PARTE SECONDA

I RISULTATI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

a) *Le scorte*

Il compito di effettuare i servizi di scorta è affidato dalla legge agli Organi di Polizia territoriali, con il coordinamento del Servizio Centrale di Protezione, che funge da tramite tra essi e le Autorità giudiziarie che hanno richiesto l'escussione della persona protetta.

La scorta ai collaboratori e testimoni di giustizia rappresenta un momento cruciale nella gestione delle misure tutorie; infatti tutto il sistema viene messo a dura prova nel momento in cui i soggetti protetti devono deporre davanti all'Autorità Giudiziaria, perlopiù in località di origine, dove l'eventuale ritorsione dei gruppi criminali può rappresentare un serio rischio.

L'impegno, sicuramente gravoso sotto il profilo gestionale e finanziario, in termini di risorse umane e mezzi strumentali, si rivela fondamentale, per la lotta al crimine organizzato, nel momento in cui rende possibile le dichiarazioni e le testimonianze rispettivamente dei collaboratori e testimoni nella fase dibattimentale del processo.

Nel semestre in esame, i servizi di accompagnamento di collaboratori di giustizia e testimoni per l'espletamento degli impegni di giustizia hanno continuato a svolgere un ruolo centrale che ha richiesto l'impiego di un numero ingente di risorse umane e finanziarie.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009 questo Servizio, al fine di ottemperare alle citazioni in aula, ha gestito l'organizzazione di 5.520 servizi di scorta per i collaboratori e di 119 per i testimoni di giustizia.

Contestualmente si è adottato il sistema delle audizioni tramite videoconferenza per 1.220 citazioni di collaboratori e 6 citazioni di testimoni.

A tal proposito bisogna aggiungere che l'utilizzo della videoconferenza sarebbe auspicabile in tutti i casi in cui debbano comparire persone sotto protezione, sia testimoni che collaboratori; la semplice modifica, in tal senso dell'art. 147 bis delle disposizioni di attuazione C.p.p., comporterebbe un duplice beneficio sia sotto il profilo della sicurezza (eviterebbe infatti il ritorno temporaneo delle persone protette nella località di originaria residenza, in cui di solito si svolgono i processi) sia del risparmio di risorse (permetterebbe di economizzare sui costi di missione e lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia territoriali che effettua le scorte, tenendo presente che detti oneri gravano sui capitoli ordinari di bilancio delle Forze di Polizia).

Inoltre è necessario precisare che i servizi di scorta ai soggetti sotto protezione non si effettuano unicamente per gli impegni di giustizia, ma si rendono imprescindibili anche in molti altri casi tra cui, per esempio, i rientri nelle località di origine per esigenze di famiglia.

La ripartizione degli accompagnamenti tra le Forze di Polizia territoriali, sia per motivi di giustizia che per altre esigenze, consente di rilevare l'imponente impiego di risorse umane e strumentali: nel semestre in esame l'Arma dei Carabinieri ha effettuato 5.848 accompagnamenti impiegando 13.956 unità di personale; la Guardia di Finanza ha effettuato 1.022 accompagnamenti impiegando 2.262 unità di personale; la Polizia di Stato ha effettuato 3.109 accompagnamenti impiegando 6.640 unità di personale.


b) La mimetizzazione dell'identità

L'articolo 8 del D.M. 23.04.2004, n. 161, elenca i contenuti del programma speciale di protezione. Nel comma 4, lettera h, viene previsto l'utilizzo di documenti di copertura per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati.

Questo Ufficio provvede ad attivare le procedure di controllo sull'utilizzazione di detti documenti, salvaguardando la riservatezza delle informazioni.

Inoltre, è opportuno sottolineare che il rilascio dei documenti di copertura è rimesso alla discrezione del Servizio Centrale di Protezione che può emetterli su istanza degli interessati.

Le tipologie di documenti di copertura che vengono rilasciati a cura di questo Servizio sono le seguenti: carta d'identità, patente di guida, tessera sanitaria, codice fiscale.



Corre obbligo ribadire che non è consentito il loro utilizzo per fini diversi da quelli connessi alla loro specificità. Pertanto non possono essere utilizzati, per esempio, per stipulare negozi giuridici od atti notarili e la loro validità cessa alla fuoriuscita dal programma di protezione, nel momento in cui vengono restituiti i documenti con generalità reali.

Nel primo semestre 2009 la Sezione competente di questo Servizio ha curato l'emissione dei seguenti documenti di copertura: 73 carte d'identità; 247 tessere sanitarie; 41 patenti di guida. Inoltre, ha provveduto al rinnovo di: 278 carte d'identità, 28 passaporti o lasciapassare con generalità reali.

Al fine di incrementare i profili di sicurezza sono stati istituiti, previo protocollo d'intesa con gli Enti Locali, i cosiddetti "poli residenziali fittizi" che consentono ai soggetti tutelati di trasferire la residenza anagrafica dal luogo di origine ad altra località individuata dal Servizio Centrale di Protezione. Ovviamenete la residenza del polo fittizio non può in nessun modo coincidere con il domicilio protetto.

Nel semestre in esame questo Ufficio ha provveduto ad effettuare 219 trasferimenti di residenza presso i poli residenziali fittizi.

Pur avendo una sua funzione importante nella schermatura dell'identità e quindi della sicurezza, il documento di copertura presenta dei problemi per il futuro reinserimento sociale degli utilizzatori. Come detto, esso deve essere ritirato al termine del programma, con la conseguenza che, se gli interessati intendono rimanere nella località protetta, dovranno usare l'identità reale, diversa da quella con cui, sino a quello momento, erano conosciuti.

Per il futuro, è auspicabile una contrazione di tale misura, autorizzando l'uso dei documenti di copertura solo per i soggetti particolarmente conosciuti per la loro posizione di spicco nelle organizzazioni criminali e quindi più esposti anche per la notorietà acquisita; gli altri potrebbero essere adeguatamente protetti con il trasferimento in località segreta ed, eventualmente, con qualche specifica misura di schermatura anagrafica, come quella, già utilizzata ora, del trasferimento della residenza originaria in una località individuata dal Servizio Centrale di Protezione e diversa da quella in cui gli interessati vengono effettivamente trasferiti.

Per quanto concerne i cittadini stranieri extracomunitari corre obbligo evidenziare che, nel corso degli anni, sono emerse delle problematiche inerenti il rilascio permesso di soggiorno.

La normativa vigente non prevede il rilascio per i cittadini extracomunitari, siano collaboratori o testimoni, del permesso di soggiorno di copertura: pertanto, in base ad un accordo specifico con la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera, si è convenuto di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c-ter* del D.P.R. 31.08.1999, n. 394, come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 18.10.2004, n. 334.

Il permesso di soggiorno consente a tale categoria di cittadini di permanere nel territorio nazionale, ha validità annuale e viene rilasciato dalla Questura, previa dichiarazione di questo Servizio attestante che il beneficiario è sottoposto a programma speciale di protezione.

E' stata, comunque, inoltrata una proposta di modifica dell'art. 18 del D.lvo, 25/7/1998, n. 286, orientata alla previsione di un permesso di soggiorno specifico per collaboratori e testimoni di giustizia.

Infine, un ulteriore accorgimento volto a garantire maggiormente la sicurezza dei tutelati è previsto dall'art. 15 della Legge 15.03.1991 n. 82 che, nell'ambito dello speciale programma di protezione, prevede il cambiamento delle generalità, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia.

E' bene precisare che si tratta di un istituto non concesso automaticamente con il programma di protezione, ma previa delibera della Commissione Centrale e su espressa richiesta dell'interessato, dopo una complessa istruttoria che comprende i pareri delle Autorità giudiziarie proponenti.

Va, peraltro, evidenziato che la normativa ha concepito il cambiamento delle generalità come misura tutoria estrema, da applicare solo quando la sicurezza dell'interessato è posta ad alto rischio.

Tuttavia, ai sensi dell' art. 17, comma 4 del D.M. 23.04.2004 n. 161 nel caso che il destinatario del decreto di cambiamento delle generalità sia un collaboratore di giustizia, il Servizio Centrale di Protezione è tenuto a comunicare, per l'inserimento nel centro di elaborazione dati, tutte le situazioni giuridiche soggettive riferendole alle nuove generalità. Il

successivo comma 5 stabilisce, altresì, che il Servizio è tenuto a comunicare al Tribunale di Roma le risultanze del Casellario Giudiziale, sempre riferendole alle nuove generalità.

Lo spirito della norma è volto a garantire esclusivamente la sicurezza dei soggetti beneficiari del cambio delle generalità e non può, in alcun modo, essere interpretata come un mezzo per creare una nuova posizione soggettiva, cancellando ogni pregresso pregiudizio penale e amministrativo.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009 la Commissione Centrale ha autorizzato il cambiamento delle generalità nei confronti di 2 collaboratori di giustizia e 9 loro familiari. Nel medesimo periodo sono stati consegnati i documenti recanti le nuove generalità a 12 collaboratori e 42 loro familiari, per i quali il cambiamento era stato autorizzato in data antecedente.

Da ultimo, si segnala che, per la specifica materia, nel semestre in esame, non sono stati deliberati provvedimenti riguardanti testimoni di giustizia.

c) La posizione giuridica dei collaboratori

Alla data del 30.06.2009, su un totale di 855 collaboratori, 353 risultano in stato di libertà, 340 beneficiano delle misure alternative alla detenzione e 162 ristretti in istituti di pena.

Nell'art. 16 *nonies* della Legge 82/91, il legislatore ha previsto la possibilità di concedere ai collaboratori di giustizia le circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali: la liberazione condizionale, la concessione di permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 *ter* della Legge 354/75.